



COMUNE DI SAN MAURO CILENTO
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO



**REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI
TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. _____ in data _____

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 3 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Art. 4 - Garanzie su dilazioni di pagamento

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 6 - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione

Art. 7 - Procedimento

Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego

Art. 9 - Modalità di rateizzazione

Art. 10 - Interessi

Art. 11 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali derivanti da riscossione coattiva.**

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria e in genere:
 - a. Avvisi di accertamento siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;**
 - b. Ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge.****
- 2. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.**

ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

- 1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.**
- 2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 100,00, nei seguenti limiti:
 - a. fino ad un massimo di 3 mesi per importi da euro 101,00 ad euro 500,00 senza fideiussione;**
 - b. fino ad un massimo di 6 mesi per importi da euro 501,00 ad euro 1.000,00 senza fideiussione;**
 - c. fino ad un massimo di 12 mesi per importi superiori ad euro 1.001,00 ad euro 5.000,00 senza fideiussione;**
 - d. fino ad un massimo di 18 mesi per importi da euro 5.001,00 ad euro 10.000,00 con fideiussione;**
 - e. fino ad un massimo di 24 mesi per importi da euro 10.001,00 ad euro 25.000,00 con fideiussione;****

- f. fino ad un massimo di 36 mesi per importi da euro 25.001,00 ad euro 50.000,00 con fideiussione;
 - g. fino ad un massimo di 48 mesi per importi da euro 50.001,00 ad euro 100.000,00 con fideiussione;
 - h. oltre 100.001,00 un massimo di 60 mesi con concessione di ipoteca volontaria in favore dell'Ente (spese a carico del richiedente), in assenza di beni di proprietà con fideiussione;
3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
 4. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
 5. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

ART. 4 - GARANZIE SU DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Nel caso in cui a garanzia di una dilazione di pagamento sia rilasciata apposita fideiussione bancaria o assicurativa e, l'importo garantito deve essere pari al debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti.
2. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di San Mauro Cilento, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.
3. Nel caso in cui a garanzia di una dilazione di pagamento sia concessa ipoteca volontaria su beni di proprietà del contribuente ovvero di un terzo datore di ipoteca, il valore del bene deve essere pari ad 1,5 volte il debito rateizzato.
4. Il valore del bene è determinato nel rispetto dei seguenti criteri alternativi:
 - a. valore ai fini IMU del bene sul quale viene iscritta ipoteca;
 - b. Valore medio al mq ($[\text{Valore min} + \text{valore max}]/2$) risultante dalle ultime quotazioni OMI disponibili, moltiplicato per l'80% della superficie catastale del bene ipotecato.
5. Tra i due criteri di valutazione di cui al punto a) e b), verrà utilizzato quello che garantisce maggiormente l'Ente.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzare di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.**
- 2. La domanda dovrà contenere:**
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;**
 - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento);**
 - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.**
- 3. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.**
- 4. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.**

ART. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

- 1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.**
- 2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla**
- 3. data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.**
- 4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60**

giorni dalla sua notifica; sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale.
6. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima e, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.
7. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.
8. Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento.
9. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

ART. 7 - PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile dei Tributi o incaricato.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata e può richiedere un'integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.

4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi respinta in base al principio del silenzio rifiuto.
3. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

ART. 9 - MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE

1. Il piano di ammortamento è a rate costanti, la prima rata scade il 30 del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.

ART. - 10 INTERESSI

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dal 1 gennaio 2017 e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione richieste e non ancora concesse.